

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5^a Commissione Consiliare Permanente
(Assetto ed utilizzazione del Territorio)

Bari, 5.3.1985.

Prot. n. 62/6483

Al Sig. Coordinatore
Settore Segreteria
Consiglio Regionale
S E D E

Oggetto: Legge regionale "Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale".

Si invia, per i successivi adempimenti la legge regionale "Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale".


Si precisa, all'uopo, che la legge è stata rinviata dal Governo a riesame con nota del Commissario di Governo della Regione Puglia n. 18954/21902 del 5.12.1984; che questa Commissione ha modificato l'art. 6 (norma finanziaria) per adeguarlo al bilancio 1985 nelle more intervenute; che la 1^o Commissione ha espresso il proprio parere con decisione n. 26/P del 4.3.1985.

Si allega il testo di legge approvato dal Consiglio modificato negli articoli 5 e 6, la relazione a firma del Presidente Vessia ed il parere della 1^o Commissione consiliare.

Distinti saluti.

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
5 MAR. 1985		
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____
Prot. N.	6483	84

D'ordine del Sig. Presidente
Il responsabile della Segreteria
(Ing. Giovanni Mona)



Consiglio Regionale
della Puglia

I. Commissione Consiliare Permanente
(Finanze - Bilancio - Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.26/Pdel 4.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 4.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla V Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 12.2.1985

- Riesame L.R. "Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Aprile, Affatato, Lia, Zingrillo

contrari:

di astensione: Rossi

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

PARERE 1° COMMISSIONE CONSILIARE

ART. 6

1. All'onere finanziario di L.300.000.000 per l'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel bilancio di previsione per l'anno 1985 del Cap. 0501190 "Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale", con prelevamento di pari importo dal Cap. 1602040 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".

2. Per i successivi esercizi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.

Am

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente
(Aspetto ed utilizzazione del Territorio)

LEGGE REGIONALE

"INTERVENTI FINANZIARI IN FAVORE DI IMPRESE ESERCENTI
COLLEGAMENTI AEREI DI INTERESSE REGIONALE"

R I E S A M E

(Nota Commissario Governo R.P. prot.n.18954/21902 del 5.12.1984)

Relatore: Onofrio VESSIA

FEBBRAIO 1985

Legge regionale " Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale.

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

illustrando il disegno di legge, approvato poi dal Consiglio, avevamo già segnalato che in materia di trasporto aereo vengono avanzati dubbi dal Governo in ordine alla competenza regionale.

Tuttavia, tenuto conto delle alte finalità sociali che il disegno si proponeva e della necessità di riuscire a cogliere con una soluzione adeguata le giuste esigenze delle popolazioni tremitesi, la Commissione e poi il Consiglio determinarono di varare ugualmente la legge, in considerazione soprattutto che non esistono altre soluzioni di uguale efficacia.

Il Governo ha osservato la legge proprio sul punto della legittimità; tuttavia i rilievi di merito sono circoscritti solo all'art.5 concernente il potere della Giunta di stabilire modalità e tariffe del trasporto.

Si propone pertanto, con l'intesa dell'assessorato competente, una diversa formulazione di detto articolo, limitandosi solo a stabilire la disciplina di erogazione della sovvenzione.

Si propongono poi alcune modifiche dell'art.6 (Norma finanziaria) per adeguarlo al Bilancio 85 nelle more intervenute.

Invito il Consiglio a esprimere la sua approvazione.

Febbraio 1985

O.VESSIA

LEGGE REGIONALE:

" Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale".

ART. 1

1. La Regione Puglia, allo scopo di assolvere alle esigenze di collegamento delle popolazioni delle Isole Tremiti, concede sovvenzioni annue di esercizio ad imprese che assicurino il trasporto di passeggeri e di merci a mezzo di elicotteri sulla tratta Foggia (Aeroporto Gino Lisa) e Isole Tremiti. Le imprese devono essere titolari di concessioni o licenze di trasporto aereo passeggeri rilasciate dal competente Ministero dei Trasporti.

2. Le sovvenzioni di esercizio possono essere erogate anche per eventuali collegamenti di emergenza e occasionali, di comprovata necessità sociale, dalle stesse isole con l'ospedale S. Giovanni Rotondo e con la sede U.S.L. di Vieste.

ART. 2

1. La Regione assicura la sovvenzione prevista dal precedente

art. 1 assumendo, nei limiti dello stanziamento annuo previsto in bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione per l'esercizio dei collegamenti aerei sovvenzionabili effettivamente svolti.

ART. 3

1. L'impresa titolare del servizio aereo di cui all'art. 1 potrà usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi, tenendo conto delle spese sovvenzionabili a norma dei precedenti articoli, a cura di funzionari ispettivi nominati dall'Assessore ai Trasporti. La contabilità relativa alla gestione dei servizi di cui alla presente legge dovrà essere separata da quella relativa ad altri servizi gestiti dalla stessa impresa.

2. A domanda dell'impresa titolare del servizio aereo, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, può disporre l'erogazione di acconti trimestrali sulla base dei risultati economici conseguiti nel trimestre precedente.

ART. 4

1. Ai fini della determinazione della sovvenzione annua, sono esclusi i servizi effettuati per collegamenti aerei diversi da quelli di cui all'art. 1.

ART.5

OSSERVAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

.....il Governo della Repubblica.... premesso che il trasporto aereo non rientra nei settori attribuiti alla competenza delle Regioni, ai sensi dell'art.117 della Costituzione, ha rilevato la conseguente illegittimità dell'art.5 che conferisce alla Giunta regionale la possibilità di definire le modalità e le tariffe di detto trasporto, mediante apposite convenzioni.

(Testo approvato dal Consiglio)

1. La Giunta regionale definirà, con apposita convenzione, sentita la competente Commissione consiliare, le modalità dei servizi oggetto dell'intervento finanziario, le tariffe ordinarie e quelle speciali per i cittadini residenti nelle isole Tremiti e per gli utenti del servizio aereo che esplicano nelle isole stesse attività di pubblico interesse.

(Nuovo testo proposto dalla Commissione)

1. La sovvenzione di cui ai precedenti articoli sarà regolata da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

ART.6

1. All'onere finanziario di L. 250.000.000 per l'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione nel Bilancio di previsione per l'anno 1984 del Cap. 05108 "Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale", con prelevamento di pari importo dal Cap. 16204 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione".

2. Per i successivi esercizi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.

di L. 300.000.000=.....

.....per l'anno 1985 del Cap. 0501190.....

.. dal Cap. 162040.....